Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 25/11/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 28/02/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 07/11/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente in data 31/12/2018, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 complessive.
Ha quindi chiesto alla luce della sentenza "Lexitor" della CGUE e dell'orientamento del Collegio di Coordinamento il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.285,48, di cui € 1.848,10 a titolo di "commissioni totali", calcolate tenendo in considerazione la lett. A e lett. C del contratto; € 437,38 a titolo di "spese incasso quote", nonché la corresponsione delle spese legali, dopo aver svolto considerazioni sulla necessità per i consumatori di rivolgersi ad un professionista, a causa dell'attuale complessità della materia oggetto di controversia.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che il modulo del contratto oggetto di ricorso è riconosciuto dall'ABF e dal Giudice Ordinario come conforme alla Legge; l'unica voce di cui spettava la restituzione in favore di parte ricorrente erano le commissioni a [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI); tali commissioni, così come la voce di costo "spese incasso quote", già stata restituita a parte ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis*, come risulta da conteggio estintivo prodotto; nessun costo/onere up front va rimborsato in quanto gli stessi si riferiscono alla fase preliminare di trattativa e formazione del contratto (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 4); la sentenza Lexitor della CGUE è irrilevante nel caso di specie e le direttive europee non possono spiegare efficacia

orizzontale nei rapporti tra privati; la tesi del Collegio di Coordinamento giungerebbe a conseguenze paradossali; inoltre, non è da accogliere la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza tecnica difensiva. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e le domande con esso avanzate.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri che è dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto.
La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 48 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atto. Dal su riportato conteggio estintivo risultano abbuonati € 3.195,02 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (sui € 8.133,82 complessivi), € 420,00 a titolo di "commissioni della mandataria" ed € 437,76 a titolo di "oneri e convenzione ATC". Il contratto prevede un TAN del 6,72%.
Le condizioni contrattuali applicate al contraente contengono una voce ("spese di incasso quote") che ha natura *recurring*, la quale è da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, per pacifico orientamento del Collegio. Due altre voci ("provvigioni intermediario del credito-lett c"; "commissione mandataria per il perfezionamento") sono invece da ricondurre alla tipologia delle commissioni *up front*. In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte up front delle commissioni: -"il criterio preferibile (…) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.
Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,72%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,28%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. mandataria per il perfezionamento - lett.A				699,36	Upfront	39,28%	274,69		274,69
Provvigioni intermediario del credito - lett. C				2.380,80	Upfront	9,28%	935,11		935,11
Spese incasso quote				729,60	Recurring	60,00%	437,76	437,76	0,00
			Totale	3.809,76					1.209,80

L'importo come sopra calcolato (€ 1.209.80) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 2.285,48) che (i) ha calcolato tutti gli oneri da rimborsare applicando il criterio del pro rata e (ii) non ha tenuto conto del rimborso avvenuto in sede di conteggio estintivo a titolo di "oneri e convenzione ATC". La parte ha richiesto le spese per l'assistenza difensiva senza quantificarle. Tuttavia la domanda non può essere accolta, data la natura seriale del contenzioso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.209,80. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA